

# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

1° ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO

<u>Tel 0775/288628 e-mail fric83300c@istruzione.it fric83300c@pec.istruzione.it - www.montesangiovanniuno.it</u>

Frosinone, 30 agosto 2021

Circ. 172

Al Personale Docente
Al Personale Ata
Loro sedi
All'albo
Al sito web

OGGETTO: informativa al personale scolastico relativa alle misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche.

In riferimento a quanto in oggetto e sulla base della normativa attualmente vigente (salvo successive e possibili integrazioni e/o modifiche), per tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio di istruzione, dall'1° Settembre p.v. al 31.12.2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19, c.d. GREEN PASS.

Il Ministero dell'Istruzione e quello della Salute stanno predisponendo una piattaforma che consentirà il controllo del Green Pass a partire dal codice fiscale del lavoratore. In attesa, pertanto, che venga attivata la piattaforma è necessario procedere alla verifica giornaliera del Green Pass.

La norma a tale riguardo definisce al contempo un **obbligo di "possesso"** e un **dovere di "esibizione"** della certificazione verde COVID-19.

Il controllo quotidiano deve essere fatto al momento dell'accesso in Istituto.

### Rilascio certificazione verde COVID-19

Si riportano di seguito le condizioni di rilascio della certificazione verde COVID-19:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 nelle 48 ore precedenti

N.B. La validità della certificazione può essere revocata per i vaccinati in caso di contagio o di contatto ad alto rischio.

#### Esenzione certificazione verde

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche. Per tali soggetti è previsto che sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione. Tale certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e ha validità massima fino al 30 settembre 2021.

I soggetti esentati non dovranno mostrare la certificazione al personale delegato al controllo, ma saranno invitati ad esibire la stessa al dirigente scolastico.

#### Controllo certificazione verde e certificati di esenzione.

Il dirigente scolastico e il personale dallo stesso incaricato (il personale ATA di seguito indicato: DSGA, Collaboratori Scolastici, Assistenti Amministrativi e i docenti referenti di plesso) hanno il potere-dovere di effettuare il controllo della certificazione verde COVID-19 mediante l'App *VerificaC19* e, ove necessario, richiedere l'esibizione del documento di identità.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR code e consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. In questa attività, dunque, non sono trattati dati rilevanti ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali.

Nella verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la citata App si possono verificare 3 tipologie di risultati:

- schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
- schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
- schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

I soggetti incaricati dallo/dalla scrivente alla verifica delle certificazioni potranno permettere l'accesso nell'istituto esclusivamente ai lavoratori muniti di certificazione verde COVID-19 o di documento di esenzione con le esclusive tipologie di risultati con schermata verde o azzurra.

## Mancato possesso o esibizione della certificazione verde COVID-19

Il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 non consente l'ammissione al servizio ed è considerato "assenza ingiustificata".

Per effetto di tali disposizioni normative il personale scolastico sprovvisto della certificazione verde COVID-19 o certificato di esenzione <u>non può accedere presso l'istituzione scolastica e non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza.</u>

Allo stato attuale, chi viola l'obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19, è soggetto alle seguenti conseguenze:

- Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1.000;
- L'assenza conseguente alla non ammissione in servizio è considerata ingiustificata per i primi quattro giorni;
- Dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato

Si coglie l'occasione per rinnovare l'obbligo di osservanza delle misure di sicurezza in vigore fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (al 31 dicembre 2021):

- È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
- È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Ulteriori informazioni possono essere reperite all'indirizzo <a href="www.dgc.gov.it/web/faq.html">www.dgc.gov.it/web/faq.html</a>.

La presente ha valore di notificazione pertanto tutto il personale scolastico è tenuto all'osservanza delle prescrizioni richiamate.

Il Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Guglielmi Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo 39/93